

A black and white photograph of two construction workers wearing hard hats and safety vests, looking at a large set of blueprints spread out on the ground. They are in a construction site with various pipes and equipment visible in the background.

Convenzione addizionale

al

Contratto nazionale mantello

per l'edilizia

principale in Svizzera

CNM 2008

Indice:

Convenzione addizionale del 25 maggio 2010 che modifica

– l'art. 58 CNM e

**– l'appendice 12 al CNM (Convenzione addizionale per i lavori
in sotterraneo «Convenzione per i lavori in sotterraneo»)**

SOCIETÀ SVIZZERA DEGLI IMPRESARI-COSTRUTTORI

Weinbergstrasse 49, casella postale
8042 Zurigo
Telefono 044 258 81 11, fax 044 258 83 35
www.costruttori.ch

SINDICATO UNIA

Weltpoststrasse 20, casella postale
3000 Berna 15
Telefono 031 350 21 11, fax 031 350 22 11
www.unia.ch

SYNA, SINDICATO INTERPROFESSIONALE

Josefstrasse 59, casella postale
8031 Zurigo
Telefono 044 279 71 71, fax 044 279 71 72
www.syna.ch

Foto di copertina: Cantiere alla stazione centrale di Berna

Contratto nazionale mantello 2008 - 2010

Convenzione addizionale del 25 maggio 2010

che modifica l'art. 58 CNM e

**l'appendice 12 al CNM (Convenzione addizionale per i lavori in sotterraneo
«Convenzione per i lavori in sotterraneo»)**

La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) da una parte e

il Sindacato Unia e

il Syna, Sindacato interprofessionale dall'altra

stipulano la seguente convenzione che chiarisce e ridefinisce le disposizioni sui lavori in sotterraneo:

Art. 1 Modifica dell'art. 58 CNM

Dall'entrata in vigore della presente convenzione, l'art. 58 CNM ha il seguente tenore:

Art. 58 Lavori in sotterraneo

1 I lavoratori hanno diritto a un supplemento per le ore effettivamente prestate nei lavori in sotterraneo.

2 Per lavori in sotterraneo si intendono gallerie, cunicoli, caverne e pozzi la cui esecuzione, ampliamento o ricostruzione avviene sotto terra con il procedimento da minatore¹. In base a questa regolamentazione, i pozzi verticali che devono essere prolungati e la cui profondità misura più di 20 m (misurati dal piano di lavoro da cui ha inizio lo scavo) sono considerati alla stessa stregua dei lavori in sotterraneo; il supplemento per lavori sotterranei viene pagato a partire dalla profondità di 20 metri.

3 I supplementi per i lavori in sotterraneo e i risanamenti di opere sotterranee sono regolamentati nella Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo (appendice 12).

¹ Per «procedimento da minatore» si intendono i lavori in sotterraneo indipendentemente dal fatto che siano eseguiti con l'avanzamento tradizionale, con frese, con frese puntuali, con lo scudo, ecc.

Art. 2 Modifica della Convenzione addizionale per i lavori in sotterraneo («Convenzione per i lavori in sotterraneo»), appendice 12 al CNM

In base all'art. 4 CNM e all'art. 58 CNM, le parti contraenti il CNM sottoscrivono la seguente convenzione addizionale con validità estesa a tutti i lavori in sotterraneo (appendice 12). La presente convenzione sostituisce quella del 14 aprile 2008.

Capitolo 1 Generalità

Art. 1 Posizione rispetto al CNM

- 1 La presente convenzione addizionale è da intendersi come un contratto collettivo di lavoro che completa il CNM e costituisce parte integrante dello stesso.
- 2 Per quanto qui non regolamentato trova applicazione il CNM, per quanto non regolamentato in quest'ultimo si applica il codice delle obbligazioni.
- 3 In caso di divergenze fra la presente convenzione addizionale e il CNM ha la precedenza questa convenzione addizionale.

Art. 2 Campo di applicazione

La presente convenzione addizionale vale per tutte le imprese (datori di lavoro) che eseguono lavori in sotterraneo² nel campo di applicazione del CNM. Le parti contraenti il CNM possono estendere questa convenzione addizionale ad altri cantieri del settore dei lavori in sotterraneo (in particolare a costruzioni annesse).

Art. 3 Dichiarazione di obbligatorietà generale

Le parti contraenti si adoperano affinché la presente convenzione addizionale sia dichiarata di obbligatorietà generale dal Consiglio federale, nella sua totalità o nelle parti principali, nel più breve termine possibile.

Art. 4 Osservanza delle disposizioni

Le parti contraenti la convenzione intendono far sì che le disposizioni del CNM e di questa convenzione addizionale vengano sottoscritte e osservate anche dalle imprese operanti nel settore dei lavori in sotterraneo che non sono affiliate alla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori o che sono straniere, così come dalle imprese subappaltatrici e dalle imprese di lavoro temporaneo partecipanti a questo tipo di costruzioni.

² La definizione del termine «lavori in sotterraneo» è contenuta nell'art. 58 cpv. 2 CNM.

Capitolo 2 Applicazione, esecuzione, controllo e Commissione professionale paritetica per i lavori in sotterraneo

Art. 5 Principio

L'applicazione, l'esecuzione e il controllo di questa convenzione addizionale competono alle parti contraenti, rispettivamente alla Commissione professionale paritetica per i lavori in sotterraneo (CP-LS).

Art. 6 Nomina della Commissione professionale paritetica (CP-LS) e definizione dei suoi compiti

1 Le parti contraenti nominano ai fini dell'applicazione, dell'esecuzione e del controllo di questa convenzione addizionale una propria Commissione professionale paritetica (CP-LS), costituita al massimo da cinque rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori contraenti la presente convenzione addizionale.

2 La Commissione professionale paritetica (CP-LS) è autorizzata, in virtù dell'art. 357b cpv. 1 lett. c CO, a procedere all'esecuzione di pene convenzionali nei confronti di datori di lavoro e di lavoratori. La Commissione professionale paritetica (CP-LS) può delegare l'attività di controllo vera e propria alle Commissioni professionali paritetiche locali del settore dell'edilizia principale.

3 I compiti della Commissione professionale paritetica (CP-LS) sono definiti giusta gli art. 76 e segg. CNM e in conformità alla convenzione addizionale sulla partecipazione nell'edilizia principale (appendice 5 CNM) e alla convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l'igiene e l'ordine sui cantieri (appendice 6 CNM).

Art. 7 Collegio arbitrale

Qualora non si giungesse a un accordo in seno alla Commissione professionale paritetica (CP-LS), la vertenza può essere sottoposta secondo le disposizioni del CNM al Collegio arbitrale nazionale (art. 14 e segg. CNM). La decisione arbitrale è inappellabile.

Capitolo 3 Disposizioni contrattuali

Art. 8 Contratto di lavoro scritto

Tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici ricevono un contratto di lavoro scritto in cui viene indicata la classe salariale giusta l'art. 21 appendice 12 CNM.

Art. 9 Lavoro temporaneo e sicurezza sul lavoro

I lavoratori e le lavoratrici temporanei con diritto ai supplementi per i lavori in sotterraneo giusta l'art. 16 lett. a (classe 1) appendice 12 CNM possono essere impiegati sui cantieri dei lavori in galleria unicamente se sono in grado di dimostrare di avere già esercitato nell'edilizia principale un'attività di almeno 6 mesi. Inoltre, i lavoratori e le lavoratrici temporanei devono beneficiare della stessa formazione concernente la sicurezza prevista per i lavoratori fissi e provare di avere svolto un corso di formazione sulla sicurezza di almeno un giorno. Il test medico d'idoneità deve essere effettuato prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

Art. 10 Orario di lavoro

1 L'orario di lavoro massimo annuale viene stabilito in conformità all'art. 24 CNM; l'orario di lavoro massimo settimanale viene stabilito in conformità agli art. 25 e segg. CNM, e alle norme della legge sul lavoro, fatto salvo l'art. 11 di questa convenzione addizionale (piani delle sciolte).

2 I calendari di lavoro per i singoli cantieri vengono fissati dalle imprese e devono essere notificati con sufficiente anticipo alla Commissione professionale paritetica (CP-LS) prima dell'inizio del lavoro e rinnovati di anno in anno. In mancanza di un calendario di lavoro, la Commissione professionale paritetica (CP-LS) provvede a fissare per il cantiere interessato un calendario di lavoro in base all'art. 11 di questa convenzione addizionale.

3 L'orario di lavoro per i lavori in sotterraneo comprende le ore prestate sul luogo di lavoro e un'eventuale pausa sul posto, quando non è possibile o non è previsto il ritorno al portale a metà della sciolta.

Art. 11 Lavoro a sciolte

1 Se per motivi tecnici o economici non è possibile una diversa regolamentazione, è consentito adottare il lavoro a sciolte. Devono essere rispettate le disposizioni del CNM e/o della legge sul lavoro³.

2 I piani delle sciolte fissati dalle imprese vanno notificati alla Commissione professionale paritetica (CP-LS); quest'ultima può opporsi con motivazione a piani inadeguati e respingerli.

³ Art. 23 e segg. della legge sul lavoro e relative disposizioni esecutive (ordinanze I e II concernenti la legge sul lavoro).

Art. 12 Tempo di tragitto

1 Per tempo di tragitto si intende il tempo necessario al lavoratore per recarsi dal portale del tunnel al luogo di lavoro. Questo tempo, eventualmente insieme al tempo di viaggio ai sensi dell'art. 54 CNM, è soggetto a retribuzione con il salario base.

2 Il totale delle ore annuali può essere aumentato del tempo di tragitto, al massimo però fino a 2300 ore all'anno (somma del tempo di tragitto e del tempo di lavoro).

Art. 13 Posto di raccolta

Quale posto di raccolta giusta l'art. 54 CNM (tempo di viaggio) va considerato di regola il campo base o il centro alloggi del cantiere. Se il tempo di viaggio fino al portale del tunnel supera i 30 minuti al giorno, deve essere indennizzato analogamente a quanto previsto dall'art. 54 CNM.

Art. 14 Vitto e trasferimento

1 Ogni lavoratore ha diritto a un'indennità giornaliera per i pasti per un importo computato secondo l'art. 60 CNM.

1.1 Sui cantieri con lavoro a sciolte con esercizio continuo giusta l'art. 17 cpv. 2 appendice 12 CNM, ogni lavoratore ha diritto a un supplemento giornaliero di CHF 3.— per i pasti.

1.2 Se e nella misura in cui le appendici CNM prevedono indennità per il pranzo superiori rispetto all'appendice 12, valgono esclusivamente gli importi superiori.

1.3 Per il miglioramento della qualità del vitto nelle mense e per una più ampia offerta sui cantieri con lavoro a sciolte con esercizio continuo, il datore di lavoro impiega CHF 3.— supplementari al giorno per lavoratore. In tal modo le parti sociali promuovono un comportamento alimentare sano e contribuiscono alla qualità del vitto del cantiere.

2 Vengono inoltre rimborsate le spese nei seguenti casi:

2.1 Se il lavoratore, dal posto di lavoro, torna ogni giorno al proprio domicilio o alla sede operativa del datore di lavoro, viene indennizzato in conformità all'art. 54 CNM.

2.2 Se il lavoratore, dal posto di lavoro, non torna ogni giorno al proprio domicilio o alla sede dell'impresa del datore di lavoro:

a) Per i giorni lavorativi stabiliti in base al piano delle sciolte in vigore, il lavoratore ha diritto all'indennità per il trasferimento completo (vitto e alloggio). A ogni lavoratore sono corrisposti in natura la colazione e un pasto principale. La colazione può essere sostituita, su richiesta, con una razione di ugual valore. L'alloggio e il secondo pasto principale sono indennizzati finanziariamente tenendo conto dell'indennità per il pranzo di cui al cpv. 1 e del supplemento di cui al cpv. 1.1 del presente articolo. L'importo pagato per l'alloggio corrisponde al prezzo di una stanza singola per gli alloggi temporanei. L'uso di un alloggio temporaneo gestito dal datore di lavoro e il consumo del secondo pasto principale sono fatturati al lavoratore o detratti dal suo salario.

In caso d'interruzione del lavoro inferiore a 48 ore, il lavoratore ha diritto, anche durante l'interruzione, all'indennità per il trasferimento completo (vitto e alloggio) analogamente a quanto previsto al cpv. 2.2 lett. a paragrafo 1.

Se l'interruzione del lavoro è pari o superiore a 48 ore, il lavoratore non ha diritto, durante l'interruzione, all'indennità per il trasferimento completo. In questo caso le spese per l'alloggio non devono essere sostenute dal lavoratore.

Se l'impresa non mette a disposizione una mensa e un alloggio temporaneo il lavoratore ha diritto al trasferimento completo.

b) Diritto all'indennità per il tempo di viaggio

– Se il lavoratore torna al proprio domicilio una volta alla settimana, ha diritto a un'indennità di CHF 90.— per ogni viaggio di andata e ritorno (pari alla compensazione forfetaria in denaro di 3 ore in media);

– In caso di lavoro a sciolte con esercizio continuo, il lavoratore ha diritto a un'indennità di CHF 120.— per ogni viaggio di andata e ritorno (pari alla compensazione forfetaria in denaro di 4 ore in media).

Questa indennità viene corrisposta anche se il lavoratore non torna al proprio domicilio.

- c) Diritto all'indennità per le spese di viaggio: in caso di interruzioni superiori a 48 ore vengono rimborsate le spese effettive del viaggio in treno in seconda classe o altre spese di trasporto necessarie per tornare al luogo di domicilio, o al massimo fino alla frontiera. Il diritto a questa indennità si estingue se viene organizzato un trasporto collettivo o se il lavoratore non torna al proprio domicilio.

Art. 15 Supplementi, indennità in generale

I lavoratori impiegati per il lavoro a sciolte (anche quello con esercizio continuo) hanno diritto ai supplementi e alle indennità previsti dall'art. 56 CNM (lavoro festivo) nonché dall'art. 59 CNM (lavoro notturno continuo). I lavoratori impiegati secondo un orario di lavoro normale o secondo un piano di lavoro a sciolte con esercizio non continuo ricevono inoltre un supplemento per il lavoro di sabato a tenore dell'art. 27 cpv. 3 CNM, se lavorano per più di cinque giorni consecutivi.

Art. 16 Supplementi per lavori in sotterraneo

1 I supplementi per lavori in sotterraneo giusta l'art. 58 CNM cpv. 2 sono i seguenti:

- a) *Classe 1*: CHF 5.— all'ora per le seguenti categorie di lavoro: abbattimento, scavo, lavori di sicurezza compresa la posa di avanzamenti speciali (conci), isolamenti, opere di prosciugamento e iniezioni (ad eccezione dei casi previsti nella classe 2), opere in calcestruzzo per il rivestimento esterno ed interno e per costruzioni a esso collegate.
- b) *Classe 2*: CHF 3.— all'ora per i lavori di finitura, quando non è necessario un rivestimento o l'opera è già rivestita nella zona di lavoro. Per lavori di finitura si intendono in particolare: strato di fondazione, delimitazioni, pavimentazioni, posa di elementi prefabbricati e finiti, come pure i lavori di finitura interna delle caverne indipendenti dal rivestimento nonché (nelle gallerie stradali) le iniezioni effettuate dopo la realizzazione del rivestimento interno e le canalizzazioni eseguite contemporaneamente agli strati di fondazione.

2 Per il risanamento di gallerie, i supplementi per lavori in sotterraneo giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. a e b sono dovuti nei seguenti casi e indipendentemente dal fatto che la loro esecuzione originaria sia avvenuta con procedimento in sotterraneo o a cielo aperto:

- a) Il supplemento della *classe 1* è dovuto esclusivamente per lavori di abbattimento, ampliamento e ricostruzione che comportano un contatto con la roccia, secondo quanto definito nell'art. 16 cpv. 1 lett. a e in ogni caso per tutta la lunghezza della galleria.

b) Il supplemento per la *classe 2* è dovuto per i lavori definiti nell'art. 16 cpv. 1 lett. b per tutta la lunghezza della galleria, ma a condizione che la lunghezza della galleria sia pari o superiore a 300 m.

Art. 17 Supplementi per il lavoro a sciolte con esercizio continuo

1 Il supplemento per il lavoro a sciolte con esercizio continuo è di CHF 1.50 all'ora. In tal modo anche il diritto a un supplemento per tutte le ore lavorative prestate di sabato giusta l'art. 27 cpv. 3 CNM è completamente tacitato.

2 Vi è lavoro a sciolte con esercizio continuo ai sensi della presente disposizione quando su un cantiere si lavora sette giorni alla settimana, quindi anche il sabato e la domenica, secondo un piano delle sciolte riconosciuto dalla SECO. Ciò vale per turni singoli e multipli.

Art. 18 Supplemento per lavoro notturno a sciolte

Il supplemento per il lavoro notturno a sciolte è disciplinato dall'art. 59 CNM.

Art. 19 Supplemento di tempo per lavoro notturno

1 Dal 1° agosto 2003, il supplemento di tempo per il lavoro notturno è disciplinato dall'art. 17b della legge sul lavoro.

2 Il supplemento di tempo per il lavoro notturno deve essere applicato per i piani delle sciolte o nelle singole imprese nell'ambito del totale determinante delle ore annuali ai sensi del CNM.

Art. 20 Salari base

Per tutti i cantieri sotterranei assoggettati a questa convenzione addizionale valgono quale minimo i salari base (salari mensili e paghe orarie) della zona rossa ai sensi dell'art. 41 CNM 2008 e delle relative convenzioni addizionali.

Art. 21 Classi salariali per i lavori in sotterraneo

1 Per i lavori in sotterraneo si applicano in linea di principio le definizioni delle classi salariali ai sensi dell'art. 42 e segg. CNM.

- 2 Per le classi A e Q valgono tuttavia le seguenti definizioni:
- Classe A: minatori, operai specializzati per lavori di galleria (finora guniteur, macchinisti di Jumbo, macchinisti in generale) e personale di officina (aiuti meccanici, aiuti elettricisti, ecc.) senza certificato professionale, ma riconosciuti come tali dal datore di lavoro.
 - Classe Q: costruttori di gallerie (finora guniteur, macchinisti di fresatrici, macchinisti di Jumbo) e personale di officina con conoscenze professionali (ad esempio fabbri, meccanici, elettricisti, macchinisti, autisti) in possesso di un certificato professionale o riconosciuti come tali dal datore di lavoro. Hanno inoltre diritto ad un salario della classe Q i lavoratori con attestato federale di capacità per un mestiere riconosciuto nel settore edile o con un certificato estero analogo.

Art. 22 Alloggi sui cantieri

- 1 In generale per gli alloggi su cantieri con lavori in sotterraneo trova applicazione l'appendice 6 del CNM.
- 2 Per i cantieri con alloggi temporanei i lavoratori hanno diritto a una stanza singola la cui superficie deve corrispondere a quella indicata nell'appendice 6 CNM.

Capitolo 4 Disposizioni finali

Art. 23 Durata del contratto

- 1 In linea di principio la presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2011, ma al più presto il giorno del conferimento del carattere obbligatorio generale da parte de Consiglio federale, e resta valida fino alla scadenza del CNM 2008.
- 2 Le parti contraenti il CNM possono concordare, durante il periodo di validità della presente convenzione addizionale, eventuali modifiche o adeguamenti della stessa.
- 3 *abrogato*

Art. 24 Disposizione transitoria per vitto e trasferimento

- Per i cantieri già in esercizio al 1° gennaio 2011 possono essere mantenute, fino alla fine dei lavori, le regole in vigore sul cantiere.

Art. 3 Entrata in vigore e conferimento del carattere obbligatorio generale

1 In linea di massima la presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2011, ma al più presto il giorno del conferimento del carattere obbligatorio generale da parte del Consiglio federale, e resta valida fino alla scadenza del CNM 2008.

2 Le parti trasmettono al Consiglio federale nel più breve termine possibile una domanda in vista del conferimento del carattere obbligatorio generale alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente convenzione addizionale, sempre che tali disposizioni soddisfino i requisiti in tal senso.

Zurigo, 25 maggio 2010

Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC

D. Lehmann W. Messmer H. Bütikofer

Per il Sindacato Unia

H. U. Scheidegger A. Rieger A. Kaufmann

Per il Syna, Sindacato interprofessionale

E. Zülle K. Regotz P.-A. Grosjean